Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 93

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009)

1. All'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).>>;

c) al comma 4 dopo le parole <<(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale)>>.